

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 OTTOBRE 2020

(proposta dalla G.C. 6 ottobre 2020)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti in videoconferenza, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PARLACINO Francesca
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	PATRIARCA Lorenza
AZZARÀ Barbara	IMBESI Serena	PETRARULO Raffaele
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	POLLICINO Marina
CARLEVARIS Cinzia	LO RUSSO Stefano	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	LUBATTI Claudio	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	MAGLIANO Silvio	SCANDEREBECH Federica
CHESSA Marco	MALANCA Roberto	SGANGA Valentina
CURATELLA Cataldo	MENSIO Federico	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
GIACOSA Chiara	PAOLI Maura	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risulta assente la Consigliera AMORE Monica.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale FERRARI dr. Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UN POLO ARTISTICO MUSEALE IN PIAZZA SAN CARLO N. 156. PROPOSTA DI INTERVENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2018. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Con Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) la Regione Piemonte ha approvato nuove norme finalizzate a limitare il consumo di suolo e a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione con ampliamento, di demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento e di sostituzione edilizia con ampliamento; a favorire il miglioramento della sicurezza statica e delle prestazioni energetiche e igienico-funzionali dei manufatti, della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica del tessuto edificato; nonché a promuovere interventi di rigenerazione urbana e di recupero dei sottotetti e dei rustici.

L'articolo 3 della succitata Legge prevede che i Comuni individuino singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso gli interventi sopracitati.

Tali interventi sono consentiti su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla data di presentazione della richiesta di intervento, localizzati in ambiti di territorio urbanizzato e serviti dalle opere di urbanizzazione primaria o in territorio agricolo purché con destinazione d'uso coerente con la destinazione d'uso propria ammessa dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente in tale ambito.

L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera h bis), della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo); con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della Legge stessa secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f), della Legge Regionale 56/1977, che ne attesta la conformità.

L'articolo 4 (Interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento) della Legge Regionale 16/2018 prevede che i Comuni possano consentire, sugli edifici a destinazione prevalentemente artigianale, produttiva o direzionale, individuati ai sensi dell'articolo 3, per i quali il P.R.G. vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera d), della Legge Regionale 56/1977 con la stessa volumetria, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente o dell'indice di edificabilità fondiaria esistente, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale, limitato a un incremento massimo di 1.000 metri quadrati.

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 16/2018, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non sono applicabili ai fabbricati che hanno già usufruito delle disposizioni di cui al capo I della Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 20 (Piano Casa previgente) e del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106 (Decreto Sviluppo per interventi in deroga al P.R.G.).

Al fine della realizzazione dei predetti interventi di riuso e di riqualificazione, gli aventi titolo possono presentare proposta d'intervento da sottoporre alla valutazione del Consiglio

Comunale che, ai sensi dell'articolo 3 commi 6 e 7 della citata Legge Regionale 16/2018, entro centoventi giorni dalla data di richiesta, ridotti a 90 giorni dalla Legge Regionale 13/2020 nel caso in cui i proponenti, all'atto della proposta di intervento, producano gli elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, della suddetta Legge Regionale 16/2018, redatti da professionisti come individuati dall'articolo 79 della Legge Regionale 56/1977, ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto in relazione alle limitazioni all'edificazione, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del P.R.G. vigente, nonché alla coerenza con le previsioni del PPR e con le limitazioni della Legge Regionale 16/2018.

Tali proposte dei privati non si configurano comunque come richieste di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), bensì come proposte al Consiglio Comunale per il rilascio di parere favorevole alla realizzazione degli interventi ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 5 della Legge Regionale 16/2018, necessario ai fini della successiva presentazione di formale istanza corredata da progetto per il rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera h bis), e comma 13, della Legge Regionale 56/1977, non costituisce variante del P.R.G. l'individuazione dei singoli edifici o gruppi di edifici sui quali è consentito realizzare interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio esistente in applicazione della Legge Regionale 16/2018, e le modificazioni del P.R.G. di cui al comma 12 suddetto sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare.

Con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della Legge stessa, che ne attesta la conformità secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera f), della Legge Regionale 56/1977, non costituendo varianti del P.R.G. le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il P.R.G. abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal P.R.G. fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 56/1977, e non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi.

In attuazione dell'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 16/2018, la Proprietà INTESA SAN PAOLO S.p.A. ha presentato in data 20 luglio 2020 al protocollo dell'Area Edilizia Privata, proposta d'intervento registrata al n. 2020-5-12389, redatta dal progettista incaricato architetto Pierpaolo Peirola (allegati da 1 a 5); per la ristrutturazione edilizia con ampliamento delle superfici lorde di pavimento, mediante l'utilizzo di locali di servizio esistenti ai piani interrati dell'immobile sito in Torino, piazza San Carlo n. 156. Le integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'istruttoria sono state presentate al protocollo edilizio in data 8 settembre 2020 e inviate a mezzo PEC in data 16 settembre 2020.

La proposta di intervento prevede la realizzazione, nella sede torinese della INTESA SAN PAOLO S.p.A., di un polo museale destinato ad esposizioni permanenti e temporanee che andrà ad inserirsi nel contesto del sistema museale denominato "Gallerie d'Italia", creato da INTESA SAN PAOLO S.p.A., che interessa diverse città italiane tra cui Milano, Vicenza e Napoli.

La banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. intende ripensare i suoi spazi in una veste nuova per ospitare in piazza San Carlo, nel prestigioso Palazzo Turinetti, un polo museale destinando il cortile interno e volumi interrati esistenti a spazi espositivi. Il progetto prevede di mettere a disposizione il cortile e i sottostanti volumi interrati, attualmente privati, ad uso della collettività, creando un nuovo spazio museale aggregativo culturale aperto alla cittadinanza.

L'ingresso alle nuove Gallerie d'Italia - piazza San Carlo avverrà dall'attuale accesso al cortile interno della sede della Banca. Gli spazi espositivi saranno per lo più ipogei. A questi si accederà da un'ampia scalinata, ritagliata nell'attuale cortile, che porterà luce naturale alla prima sala destinata alla hall di ingresso con reception.

Gli spazi ipogei, attualmente utilizzati come sale conferenze, archivi, caveau e la galleria voltata sotto piazza San Carlo, diventeranno le gallerie espositive. Il progetto prevede anche aree dedicate a laboratori di restauro fotografico, dove si assisterà alla cura ed alla conservazione delle opere dell'Archivio Publifoto, acquistato da Intesa San Paolo e costituito da sette milioni di fotografie, scattate tra l'inizio degli Anni Trenta e la fine del Novecento. Saranno, inoltre, allestite sale divulgative per le scolaresche.

L'immobile oggetto della presente proposta è situato nella Circoscrizione Amministrativa n. 1, ed è ricompreso nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS), classificata dal vigente P.R.G. come "insediamento urbano avente carattere storico-artistico e ambientale" ai sensi dell'articolo 24 della LUR; inserito in classe di pericolosità geomorfologia I(P) e costituisce parte dell'isolato compreso tra la piazza San Carlo e le vie Santa Teresa, XX Settembre e Vittorio Alfieri.

Secondo il P.R.G. vigente (articolo 8, punto 13 delle N.U.E.A.) l'edificio è destinato ad Area TE - Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria (articolo 3 punto 5, che prevede uffici pubblici e privati non a carattere direzionale: tra cui al punto A3. Attività per lo spettacolo, il tempo libero, l'istruzione e A4. Attività associative e culturali; è prevista inoltre la presenza di attività direzionali pubbliche e private: sedi di attività amministrative, bancarie e finanziarie, di enti pubblici, di istituzioni, di organi decentrati statali). Sono consentite le attività espositive e congressuali e turistico-ricettive. Ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo sono inoltre consentite: attività commerciali al dettaglio, attività di ristorazione e pubblici esercizi e artigianato di servizio. All'interno della Zona Urbana Centrale Storica è ammesso l'uso residenziale. Per gli interventi della Zona Urbana Centrale Storica e per quelli di cui all'ultimo capoverso del comma 54, qualora venga dimostrata l'impossibilità di idoneo reperimento, è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi prevista all'articolo 6 comma 9 delle N.U.E.A..

La Tavola n. 6 "Zona Urbana Centrale Storica. Riconoscimento dei caratteri architettonici degli edifici", del P.R.G. vigente, riconosce la manica di fabbricato su piazza San Carlo che risvolta su via Santa Teresa, tra i Palazzi nobiliari del Seicento; mentre la restante parte dell'immobile, ovvero le maniche di fabbricato su via Santa Teresa e via XX Settembre, così come la manica interna, è riconosciuta tra gli "Edifici costruiti dopo il 1945".

Nella Tavola n. 3 "Zona Urbana Centrale Storica. Tipi di intervento", il tratto grafico verde

chiaro della manica su piazza San Carlo, colloca la stessa nel gruppo 2) "Edifici di rilevante interesse"; le maniche di fabbricato che si attestano sulle vie Santa Teresa e XX Settembre, così come la manica interna, in colore giallo, sono classificate quali "Edificio recente" che comprende gli edifici costruiti dopo il 1945.

Inoltre, nella stessa Tavola il tratto grafico grigio sulla fronte porticata che si attesta su piazza San Carlo e risvolta su via Santa Teresa, identifica la "Qualità relativa all'esterno degli edifici su spazi pubblici di tipo a) Fronti di architettura uniforme, fronti di notevole pregio".

Infine, nella stessa Tavola di piano il segno "+" posizionato all'interno del cortile, individua il cortile stesso come "Spazi di cortile e giardino risolti con interventi architettonici coerenti".

Gli edifici del gruppo 2) sono classificati dal Piano come edifici aventi carattere storico-artistico ai sensi del comma 1, punto 2, dell'articolo 24 della LUR.

Ai sensi dell'articolo 10 delle N.U.E.A. e con le modalità di intervento individuate nell'allegato A, sulla manica di fabbricato individuato come edificio di rilevante interesse sono ammessi i seguenti interventi:

- "restauro conservativo" sulle fronti verso spazi pubblici;
- "risanamento conservativo" sulle fronti verso cortili di tipo b);
- "restauro conservativo" negli interni e nel sistema distributivo.

Ai sensi dell'articolo 10 delle N.U.E.A. e con le modalità di intervento individuate nell'allegato A, sulle maniche di fabbricato individuate come "edifici recenti", non soggette a vincolo ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono ammessi interventi di "ristrutturazione edilizia" in tutte le parti del fabbricato.

In merito alla sussistenza di un provvedimento di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. si rileva che Palazzo Turinetti, è stato sottoposto a tutela con notifica ministeriale in data 7 dicembre 1910, successivamente innovata con notifica ministeriale in data 3 ottobre 1946, trascritta nei pubblici registri immobiliari il 20 gennaio 1947. Quest'ultimo provvedimento precisa tuttavia che il Palazzo è sinistrato da danni bellici. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 2 luglio 2020 ha chiarito che "Oggetto di lunghi restauri, cospicue ricostruzioni e successivamente di integrazioni ed aggiunte il Palazzo è da intendersi sottoposto a tutela unicamente in relazione all'edificato antecedente al 1946, ovvero alla manica prospiciente alla piazza, pur fortemente integrata e ricostruita. Non sono invece oggetto di tutela le nuove maniche ed i locali ipogei della corte, realizzati successivamente alla notifica ministeriale".

L'intervento proposto ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 16/2018 su Palazzo Turinetti riguarda esclusivamente le maniche di fabbricato, il cortile ed i volumi ipogei non sottoposti a vincolo ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e non individuati come edifici aventi carattere storico-artistico ai sensi del comma 1, punto 2, dell'articolo 24 della LUR.

La centralità progettuale riguarda la trasformazione dell'attuale cortile in uno spazio animato dove si affacceranno le diverse attività presenti ed in progetto: dalla Caffetteria

all'Archivio Publifoto, all'Università del Restauro, alla Filiale Bancaria, alle Gallerie d'Italia.

Lo spazio del cortile diventerà spazio espositivo dove saranno presenti installazioni temporanee e la gradonata che accompagna all'ingresso delle Gallerie d'Italia, sarà anche utilizzata come luogo di aggregazione all'aperto.

La soluzione progettuale risponde ai requisiti di cui all'articolo 4 commi 2, 6, 8 e 10 in quanto l'intervento prevede un incremento fino ad un massimo del 20 per cento dell'indice di edificabilità fondiaria esistente fino ad un incremento massimo di 1.000 metri quadrati, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico funzionale.

Dalla documentazione prodotta a firma dell'architetto Pierpaolo Peirolo, infatti, si evince che attualmente la S.L.P. complessivamente consolidata è pari a 27.397,00 metri quadrati e che la soluzione progettuale prevede una S.L.P. totale pari a 28.292,06, realizzando pertanto un ampliamento di 895,06 metri quadrati minore di 1.000,00 metri quadrati.

Inoltre, la proposta di intervento soddisfa i requisiti richiesti ed è riconducibile alle finalità della Legge Regionale 16/2018 e, pertanto, risulta ammissibile in quanto l'edificio oggetto di intervento risulta legittimamente realizzato alla data di presentazione della proposta, nonché in relazione alle limitazioni all'edificazione di natura ambientale, paesaggistica e di sicurezza idrogeologica, alle previsioni infrastrutturali e alla dotazione di servizi pubblici del P.R.G. vigente e risulta coerente con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come da dichiarazione rilasciata dal professionista incaricato architetto Pierpaolo Peirolo pervenuta a mezzo PEC in data 11 agosto 2020.

Si dà atto che, non essendo stati prodotti, né al momento della presentazione della proposta di intervento, né ad integrazione della stessa, gli elaborati di corredo al procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 16/2018, redatti da professionisti come individuati dall'articolo 79 della Legge Regionale 56/1977, così come previsto dalla Legge Regionale 13/2020, i termini per deliberare l'accoglimento o il motivato rigetto da parte del Consiglio Comunale, restano fissati in 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, se completa di tutta la documentazione necessaria o dall'ultimo documento pervenuto.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare la proposta d'intervento ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge Regionale 16/2018.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16;  
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 4/AMB;  
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile;  
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare la proposta d'intervento ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge Regionale 16/2018 presentata dalla proprietà INTESA SAN PAOLO S.p.A., in data 20 luglio 2020, registrata al n. 2020-5-12389, integrata l'8 settembre 2020 al protocollo dell'Area Edilizia Privata, ed in ultimo via PEC in data 16 settembre 2020, redatta dal progettista incaricato architetto Pierpaolo Peirolò (all. 1-5 - nn. ); per la ristrutturazione edilizia con ampliamento di metri quadrati 895,06, mediante riutilizzo di locali accessori ipogei, dell'immobile sito in Torino, piazza San Carlo n. 156. Le integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'istruttoria sono state depositate in data 8 settembre 2020 e in data 16 settembre 2020. La proposta di intervento della Banca INTESA SAN PAOLO S.p.A. prevede la creazione in piazza San Carlo, nel prestigioso Palazzo Turinetti, di un polo museale, che potrà integrarsi nella rete dei musei civici, aprendo il cortile interno alla cittadinanza per creare un luogo aggregativo e destinando volumi interrati esistenti a spazi espositivi;
- 2) di dare atto che la Proprietà presenterà presso l'Area Edilizia Privata successiva istanza, corredata da progetto, per richiedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio suddetto;
- 3) di dare atto che il relativo contributo di costruzione, il cui importo sarà definito all'atto del rilascio del titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento suddetto, verrà introitato al capitolo 36200, articolo 2;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettera h bis) della Legge Regionale 56/1977, l'individuazione dell'edificio oggetto della presente proposta di intervento, in applicazione della Legge Regionale 16/2018, non costituisce variante del P.R.G.;
- 5) di dare atto che gli interventi previsti nella presente proposta, in applicazione della Legge Regionale 16/2018, ed ai sensi dell'articolo 17, comma 12, lettera f), della Legge Regionale 56/1977, sono ammissibili e conformi, non costituiscono varianti del P.R.G. e risultano coerenti con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), come da dichiarazione rilasciata dal professionista incaricato architetto Pierpaolo Peirolò pervenuta in data 8 settembre 2020;
- 6) di dare atto che, non essendo stati prodotti, né al momento della presentazione della proposta di intervento, né ad integrazione della stessa, gli elaborati di corredo al

procedimento di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 16/2018, redatti da professionisti come individuati dall'articolo 79 della Legge Regionale 56/1977, così come previsto dalla Legge Regionale 13/2020, i termini per deliberare l'accoglimento o il motivato rigetto da parte del Consiglio Comunale, restano fissati in 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, se completa di tutta la documentazione necessaria o dall'ultimo documento pervenuto;

- 7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (all. 6 - n.            ).

L'ASSESSORE  
ALL'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA,  
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO  
F.to Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE SERVIZIO  
PERMESSI DI COSTRUIRE  
F.to Scavino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO  
La Dirigente Delegata  
F.to Gaidano

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, Parlacino Francesca, Ricca Fabrizio

PRESENTI 37

VOTANTI 33

ASTENUTI 4:

Artesio Eleonora, Montalbano Deborah, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina

FAVOREVOLI 33:

Albano Daniela, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Ferrari

IL PRESIDENTE

Sicari

---